



COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Provincia di Rieti

Ufficio Polizia Locale

Prot. n. 2566 del 15.5.2020

IL SINDACO

Visto il regolamento di Polizia Urbana del comune di Castel Sant'Angelo;

Visti in particolare l'art. 28 "Rami e siepi" e 29 "Pulizia fossati" del Regolamento di Polizia Urbana del comune di Castel Sant'Angelo;

RENDE NOTO CHE

Come previsto negli articoli 28 "Rami e siepi" e 29 "Pulizia fossati" del Regolamento di Polizia Urbana del comune di Castel Sant'Angelo:

- I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati entro il 30 aprile ed il 30 settembre e ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari;
- I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei proprietari o locatari;
- I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento dei terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza:
 - a) le condotte di cemento sottostanti i passi privati;
 - b) le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade;
- La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre;

- La violazione alle suddette disposizioni comporta una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi ovvero, dell'esecuzione degli obblighi sopra indicati.

Il Sindaco
(Luigi Taddei)



COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO
Provincia di Rieti

CRON. 139

PUBBLICATO DAL 18.5.2020

AL 16.7.2020 PER GIORNI 60

CONSECUTIVI, E SUL SITO WEB DEL COMUNE

L'ADDEBITO ALLA PUBBLICAZIONE

